

DIRITTO SOCIETARIO ■ Ammessa l'applicazione di regole semplificate se l'esito è il possesso «integrale» delle azioni

# Una strada in discesa sulla fusione

Tra le agevolazioni il progetto può evitare l'indicazione delle modalità di assegnazione e la data di godimento delle quote

La legge di riforma del diritto societario ripropone la disciplina della fusione "semplificata" con numerose novità rispetto al panorama normativo vigente.

**Il presupposto della procedura semplificata.** Alla fusione semplificata può procedersi solamente se al momento del perfezionamento dell'atto di fusione tutte le azioni o quote della società incorporata risultano nella titolarità della società incorporante. Ci si chiede dunque se questa titolarità debba preesistere al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese oppure allo svolgimento dell'assemblea che approva questo progetto oppure infine alla stipula dell'atto di fusione vero e proprio. Le massime elaborate dall'apposita commissione istituita presso il Consiglio notarile di Milano (la n. 23) si pongono su questa materia nella posizione più liberale possibile, asserendo che è legittima l'assunzione di una decisione di fusione, secondo la procedura semplificata, anche qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento dell'approvazione del progetto di fusione né al momento della decisione di fusione bensì ricorra al momento della stipula dell'atto di fusione.

**La fusione decisa dall'organo amministrativo.** Sempre in un'ottica di semplificazione, lo statuto delle società partecipanti all'operazione di fusione può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate:

a) con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni inerenti il progetto di fusione; e  
b) quanto alla società incorporante, le disposizioni circa il deposito in copia nella sede

sociale durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile.

Ancora, lo statuto delle società partecipanti all'operazione di fusione può prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante,

dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che:

a) siano rispettate le disposizioni circa il deposito in copia nella sede sociale durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;

b) l'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle imprese sia fatta, per la società

incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Tuttavia, sia nel caso della incorporazione di società interamente partecipata sia in quello dell'incorporazione di società partecipata almeno al novanta per cento, i soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata con le modalità "ordinarie", e cioè da parte dell'assemblea dei soci stessi.

ANGELO BUSANI

## La semplificazione

Casi in cui può essere omessa la relazione di congruità sul cambio

■ **Il possesso delle azioni.** Al momento del perfezionamento dell'atto di fusione tutte le azioni o quote delle società incorporate risultano nella titolarità della società incorporante

■ **L'identità della proprietà.** Fusione di due o più società interamente possedute da una terza o comunque da un unico soggetto

■ **Il frazionamento.** Fusione di due o più società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima

■ **L'effetto traino.** Fusione di tre o più società interamente possedute "a cascata": per esempio, A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C

■ **L'identità dei soci.** Fusione di due o più società i cui soci siano i medesimi secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti


■ **L'incorporazione.** Fusione per incorporazione della società controllante nella controllata che sia però anche interamente posseduta

amministrativo, della relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, del quale deve indicare i criteri di determinazione; che inoltre illustri i criteri di distribuzione delle azioni o

quote, e indichi il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa; c) da parte dell'esperto o degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle

## L'operazione

Fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti



Possibile la rinuncia della totalità dei soci alla redazione da parte degli esperti

## Rapporto di cambio senza relazione

quote, che indichi il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi e le eventuali difficoltà di valutazione.

Si pone dunque il problema della omissibilità di quest'ultima relazione anche nell'operazione di fusione. La questione viene risolta in senso favorevole (massima n. 26) dall'apposita commissione istituita presso il Consiglio notarile di Milano, secondo cui il comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice civile è norma applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio è posta nell'esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, e non nell'interesse dei creditori sociali o dei cre-

ditori particolari dei soci e neppure a tutela della intangibilità del capitale.

Non è pertanto necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio allorché tutti i soci delle società partecipanti all'operazione di fusione vi abbiano rinunciato e lo si faccia osservare nei relativi verbali as-

sembleari. Infatti, la competenza a stabilire il rapporto di cambio, in caso di fusione e scissione, spetta all'organo amministrativo, che provvede a darne illustrazione e giustificazione ai soci a mezzo della propria relazione. L'intervento dell'esperto che redige la relazione peritale consiste quindi nel fornire ai soci un

parere sulla congruità delle valutazioni e determinazioni dell'organo amministrativo. Ora, i soci, così come possono approvare l'operazione straordinaria nel caso l'esperto rilasci un giudizio sfavorevole, possono validamente rinunciare alla redazione stessa della relazione peritale, in quanto unici titolari del pote-

re di valutazione dell'idoneità dei mezzi prescelti a presidio degli interessi di cui sono portatori. L'ordinamento infatti tutela diversamente l'interesse dei terzi, consentendo ai creditori sociali di interporre opposizione all'operazione in corso e disponendo addirittura — in tema di scissione — la responsabilità solidale di ciascuna delle società coinvolte nel procedimento.

Il diritto dei soci di apprezzare autonomamente l'operazione degli amministratori, prescindendo dal conforto peritale, ha tuttavia natura individuale, restando sottratto al principio maggioritario. Pertanto la volontà di rinunciare alla relazione degli esperti deve essere dichiarata da tutti i soci e, più in generale, dai portatori di diritti anche parziali sulle partecipazioni sociali, ed essere attestata, nel verbale assembleare, da parte del presidente della riunione.

A.B.U.

## A Roma tre giorni a convegno su novità e statuti

ROMA ■ Sarà il sottosegretario alla Giustizia Michele Vietti ad aprire la tre giorni romana dedicata dal Sole-24 Ore al nuovo diritto societario. A poco più di cinque mesi dall'entrata in vigore della riforma e quando si avvicina settembre, ultimo mese per l'adeguamento degli statuti, diventa importante fare il punto della situazione. In due convegni, il 15 e 16 giugno nella sede dell'hotel Sheraton di Roma, l'attenzione sarà concentrata in particolare su due temi: quello dei modelli di amministrazione e controllo e quello della disciplina delle assemblee (con un occhio di riguardo per il recesso del socio e i gruppi). Il 17 giugno, invece, a fare la parte del leone sarà la revisione degli statuti con una serie di indicazioni operative e di risposte ai quesiti e ai dubbi più diffusi. Tra i relatori, i docenti Gustavo Visentini e Andrea Zoppini, l'avvocato Alessandro De Nicola e il notaio Enrico Bellezza. Per informazioni è possibile telefonare al numero 024587020.

## GAMMA MITSUBISHI. OGGI CON IL SUPERFINANZIAMENTO SU TUTTI I MODELLI.



**PRIMA RATA A MARZO 2005  
ULTIMI DUE ANNI SENZA INTERESSI.**

Fino a 30.000 euro in 48 mesi:

24 rate con interessi tan max 5,91% - taeg max 7,96%  
+ 24 rate senza interessi\*.

**Mitsubishi Outlander BiFuel oggi allo stesso prezzo del benzina.**

**Disponibile a 2 e 4 ruote motrici, Outlander è tuo a partire da 22.230,00 euro (chiavi in mano esclusa IPT).**

**3 ANNI GARANZIA** Ulteriori informazioni presso i Concessionari.

E' un'iniziativa della M.M. Automobili Italia Srl (importatore unico Mitsubishi Motors per l'Italia) e pertanto valida solo sui veicoli della gamma Mitsubishi acquistati presso la Rete Ufficiale dei Concessionari che aderiscono all'iniziativa stessa. Offerta valida fino al 31/07/2004. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 150 euro spese istruttoria pratica. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione presso tutte le Concessionarie Mitsubishi. Salvo approvazione Findomestic Banca Spa \*tan max 0,00% - taeg max 0,00%.

mitsubishi-auto.it  
M.M. Automobili Italia - Società del Gruppo "Koelliker SpA"

**Facile** Finanziamenti e leasing in collaborazione con Findomestic Banca SpA

OUTLANDER. THE NEW MITSUBISHI | DRIVE ALIVE



Outlander consuma da 9,1 a 10,1 litri/100 km ciclo medio combinato - emissioni CO<sub>2</sub> da 215 g/km a 240 g/km